ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI, RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTENUTO DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Art. 4

Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro

Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale e' comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.

Versione in vigore dal 4 giugno 2016, non più in vigore dal 28 giugno 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74
Capo	II — Obblighi di informazione e di conservazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-74-2016/art-4-condanne-pronunciate-in-italia-nei-confronti-di-cittadino-di-altro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it